

ALBO N. 226
dal 23.06.2023 al 08.07.2023

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

A R C E

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO PATRIMONIO, URBANISTICA E LL.PP.

N. Ord. 75/23

DETERMINAZIONE N. 162 / 23

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

li, 21.06.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dott.ssa Claudia Tata)

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione e miglioramento viaria in località Vagni", nel Comune di Arpino (Prov. FR) – Determina a contrarre per affidamento ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 lett. a), del D.L. 16.7.2020 n. 76, convertito in L. 11.9.2020 n. 120, successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in L. 108/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

CUP: **D37H18001330002**

CIG: **Z683B7AF60**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **GIUGNO** (19.06.2023)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento di nomina dei Responsabili dei Servizi adottato dal Commissario di questo Ente, in data 30.12.2022, ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Premesso:

- Che la Regione Lazio ha assegnato alla XV Comunità Montana la somma di € 116.019,16 a valere sui fondi di cui all'art. 2 della L. R. 97/94 annualità 2010 – Eserc. Finanz. 2014;
- Che con deliberazione della Giunta Comunitaria n. 46 del 29.06.2018 è stato approvato il programma di interventi che prevede, tra l'altro un intervento nel comune di Arpino per l'importo di € 8.819,96;
- Che la Regione Lazio ha proceduto all'erogazione delle somme relative ai fondi di cui alla Legge 1102/71 e Fondi CIPE 1977 - L.R. 20/79;
- Che con deliberazione della Giunta Comunitaria n. 29 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il programma dei nuovi interventi a sostegno del territorio per l'ammontare delle somme da poter riutilizzare con i suddetti fondi pari ad € 295.743,49 ove è previsto, tra le opere programmate, un ulteriore intervento nel Comune di Arpino per un importo pari ad € 30.680,04;
- Che, pertanto, l'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento di miglioramento della viabilità nel Comune di Arpino ammonta ad € 39.500,00;

Dato atto che con propria Determinazione n. 248/18 del 27.10.2018 è stato conferito l'incarico professionale di Progettazione definitiva/esecutiva e Direzione dei Lavori dell'intervento in oggetto al Geom. Sergio Iannetta, libero professionista con studio tecnico in Via Rossini, 69 - 03043 Cassino (Prov. FR);

Richiamata la deliberazione del Commissario, con poteri di Giunta Comunitaria, n. 66 del 30.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, di riapprovazione, a seguito dell'aggiornamento e revisione della Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio, del progetto definitivo/esecutivo dei "Lavori di manutenzione e miglioramento viaria in località Vagni", nel Comune di Arpino (Prov. FR) per l'importo complessivo di € 39.500,00 di cui € 30.931,52 per importo di appalto (€ 29.353,97 per lavori a base d'asta + € 1.577,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 8.568,48 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che indica i contenuti essenziali della determinazione a contrarre;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;

- l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti possono procedere, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

Visto, altresì, il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”*;

Osservato:

- Che l'art. 1, comma 1, della legge 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, della legge n. 108 del 2021, dispone che *“al fine di incentivare gli investimenti pubblici delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”*;
- Che l'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020 e s.m.i., disciplina le procedure per l'affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;

Visto il par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”*;

Visto l'art. 103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede espressamente che: *“E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”*;

Vista la Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto: *“Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” che prevede espressamente: “che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici”*;

Dato atto che l'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021, ha escluso fino al 31.06.2023 la possibilità di richiedere, per gli affidamenti di cui all'art. 1 del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l'ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93;

Ritenuto di non richiedere la cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto non ricorrono per l'appalto in oggetto, particolari esigenze che ne giustificano la richiesta;

Ritenuto, per le suindicate motivazioni, che la procedura per l'affidamento dell'intervento in oggetto, in ragione dell'importo del contratto da affidare, al fine di assicurare processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, viene identificata nell'affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 2021 (in deroga all'art. 36, comma 2 lett. a), D.Lgs n. 50/2016), mediante l'utilizzo dell'elenco degli O.E. predisposto da questo Ente per mezzo del quale selezionare il soggetto cui richiedere l'offerta/preventivo;

Ritenuto opportuno, inoltre, avvalersi della procedura sopra riportata per l'affidamento in oggetto per i seguenti motivi:

- a) che tale procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma semplificata, ottenendo conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e quindi della realizzazione dei lavori oggetto di affidamento;

- b) che, preso atto dell'attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato, rispondendo con un'azione amministrativa rapida ed efficiente si cerca così di contribuire ad uno sviluppo migliore di crescita economica, posto che le modifiche apportate dal legislatore negli ultimi anni muovono tutte nella direzione di una accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa;
- c) che una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impone una adeguata azione amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che, dato il valore del medesimo, è antieconomico, non efficiente e sproorzionato, esperire una procedura negoziata o aperta;

Considerato altresì che:

- l'individuazione, per mezzo della presente, delle esigenze che si intendono soddisfare, le caratteristiche dei lavori che si intendono affidare, i criteri per la selezione dell'operatore economico e dell'offerta, rispettano i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza;
- la procedura adottata garantisce anche il rispetto dei principi di efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza;
- le modalità con cui si seleziona il soggetto da invitare, indicato nella presente, garantiscono i principi di economicità, non discriminazione, proporzionalità, nonché del principio di rotazione;

Atteso:

- che l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inerente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, stabilisce che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;
- che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 indica i contenuti essenziali della determinazione a contrarre che di seguito si riportano:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Precisato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- La finalità è l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione e miglioramento viaria in località Vagni", nel Comune di Arpino (Prov. FR);
- L'oggetto dell'affidamento sono i lavori previsti nel progetto approvato;
- La stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avverrà, trattandosi di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- Le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera di richiesta preventivo/offerta, nella documentazione di affidamento, negli elaborati progettuali, nello schema di contratto e nel Capitolato incluso nel progetto definitivo/esecutivo approvato;
- La modalità di scelta del contraente è quella prevista dall'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) e dall'art. 51, comma 1 lett. a) sub. 2.1 D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del medesimo codice, inferiore a quello posto a base di gara, secondo i principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Dato atto:

- che dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d'appalto e da questa data tutte le "comunicazioni e gli scambi di informazioni" inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici devono svolgersi – salvo alcune eccezioni – in formato interamente elettronico, ai sensi dell'art. 40 del Codice Appalti in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 52 del medesimo Codice, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere;
- che pertanto, ed ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le procedure di gara in oggetto saranno svolte esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di E-procurement in uso alla Comunità Montana, denominata "TuttoGarePA" raggiungibile al link <https://xvcomunitamontanalazio.tuttogare.it>;

Ritenuto, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. chiedere un preventivo/offerta all'O.E. individuato tra gli operatori economici presenti nell'elenco dei fornitori, istituito da questo Ente, avvalendosi della piattaforma telematica "TuttoGarePA" in uso all'Ente;

Visto che ai fini dell'adozione del provvedimento sono state rispettate tutte le formalità previste dal citato provvedimento del Commissario di questo Ente del 30.12.2022;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;

Visto il D.L. 16.7.2020 n. 76, convertito in L. 11.9.2020 n. 120;

Visto il D.L. 31.5.2021 n. 77, convertito in L. 29.7.2021 n. 108;

Visto il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di avviare le procedure per l'affidamento dei ""Lavori di manutenzione e miglioramento viaria in località Vagni", nel Comune di Arpino (Prov. FR): importo lavori d'appalto pari ad €. 30.931,52 di cui €. 29.353,97 per lavori a base d'asta ed €. 1.577,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
3. Di procedere per le motivazioni espresse in premessa ad acquisire, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di E-procurement denominata "TuttoGarePA" in uso alla Comunità Montana ed accessibile dal link <https://xvcomunitamontanalazio.tuttogare.it>, per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 lett. a) del D.L. 16.7.2020 n. 76, convertito con la L. 11.9.2020 n. 120, successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con L. 108/2021, in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, un preventivo/offerta ad un operatore economico, individuato all'interno dell'elenco operatori economici attivo presso la stazione appaltante nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dei "Lavori di manutenzione e miglioramento viaria in località Vagni", nel Comune di Arpino (Prov. FR);
4. Di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021 ha stabilito:
 - a) art. 1, comma 1: l'aggiudicazione ovvero l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;
 - b) art. 1, comma 4: esclusa la richiesta, per gli affidamenti di cui all'art. 1 del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., poiché in funzione della tipologia e specificità della procedura, né ricorrono le condizioni;
5. Di stabilire, quale criterio di selezione dell'offerta, quello del prezzo più basso (art. 95, comma 4, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50), determinato mediante unico ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza;
6. Di dare atto, altresì, che in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. i cui elementi necessari e la procedura applicate vengono indicati nel seguente prospetto:

FINE DA PERSEGUIRE	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c. 1 / Lett. a	Il fine che il contratto d'appalto intende perseguire è il miglioramento della viabilità nel Comune di Arpino (Prov. FR);
OGGETTO DEL CONTRATTO	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c. 1/ Lett. b	L'oggetto del contratto d'appalto è la sola esecuzione dei lavori previsti nel progetto inerente i "Lavori di manutenzione e miglioramento viaria in località Vagni", nel Comune di Arpino (Prov. FR)
FORMA DEL CONTRATTO	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 14 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c. 1/ Lett. b	La stipula del contratto, trattandosi di importo non superiore a 40.000,00 euro avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere da effettuare mediante posta elettronica certificata e/o sottoscrizione.
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESSENZIALI	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c. 1/ Lett. b	Le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di richiesta offerta, nella documentazione di affidamento e nel progetto definitivo/esecutivo approvato;
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020) Art. 1, c. 2, lett. a) come modificato dall'art. 51, c. 1 lett. a) sub. 2.1, della L. n. 108/2021 (in deroga all'art. 36, c. 2 lett.a), del D.Lgs 50/2016)	La scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) sub. 2.1, della L. n. 108/2021 (in deroga all'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016), mediante richiesta di offerta/preventivo ad un O.E. individuato all'interno dell'elenco degli operatori economici attivo presso la stazione appaltante nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
CRITERIO DI SELEZIONE DELL'OFFERTA	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 95 c. 4	Criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante la presentazione di preventivo/offerta a "ribasso unico percentuale" sull'importo dei lavori posto a base di affidamento.

7. Di approvare lo schema della lettera-invito e la relativa documentazione, quale parte integrante e sostanziale della presente, anche se non materialmente allegati;
8. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Geom. Massimo Casinelli, Responsabile del Servizio Patrimonio – Urbanistica e LL.PP., che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto del presente provvedimento;
9. Di autorizzare il responsabile del procedimento ad eseguire tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire all'affidamento dell'intervento di che trattasi ai sensi della normativa vigente in materia;
10. Di dare atto che:
 - lo svolgimento delle procedure di affidamento avverrà con modalità interamente telematica;
 - l'amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la capacità a contrarre con

la P.A. oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale, nonché l'accertamento della regolarità contributiva autodichiarata (DURC) dell'aggiudicatario provvisorio;

- il relativo contratto d'appalto venga stipulato con corrispettivo contrattuale "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere da effettuare mediante posta elettronica certificata;
 - la presente non fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno esclusivamente dall'ordine impartito anche mediante corrispondenza;
 - per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
 - ai sensi dei commi 6, 7, 12 e 13 dell'art. 32 del Codice:
 - l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
 - l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
 - la stipulazione del contratto di appalto (ove prevista) ha luogo entro i successivi sessanta giorni;
 - il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della stazione appaltante;
 - ai sensi dell'art. 36, comma 1 lett. a) del Codice, così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, della legge n. 120 del 2020, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;
11. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, all'appalto dei lavori in oggetto sono stati attribuiti i Codici: CUP: D37H18001330002 CIG: Z683B7AF60;
12. Di non richiedere, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 che ha escluso fino al 31.06.2023 e per gli affidamenti di cui all'art. 1 del citato D.L., la garanzia provvisoria come previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
13. Di disporre, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. adeguata pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", (percorso: Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti);

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIMONIO – URBANISTICA LL.PP.**
(Geom. Massimo Casinelli)

XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- A R C E -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 23 GIU 2023, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 23 GIU 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Raffaele Allocca)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

